



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
PERSONE E ORGANIZZAZIONE

La Rettrice

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art 6 relativo allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo;

VISTO l'Atto di indirizzo del MIUR del 15 maggio 2018, n. 39 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università approvato con delibera ANAC 22 novembre 2017, n. 1208;

VISTO il Decreto Legislativo, 22 aprile 2023 n. 44 convertito con modifiche dalla Legge, 21 giugno 2023, n. 74;

CONSIDERATO il Protocollo d'intesa stipulato tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi che ha stabilito una procedura comune per le modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni di incarichi extraimpiego per la congiunta valutazione di eventuali incompatibilità e conflitti di interesse in corso di rinnovo;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'articolo 5 "Autonomia normativa";

VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore emanato con D.R. 27 luglio 2011, n. 693, modificato con D.R. 5 luglio 2013, n. 676 e integrato con D.R. 20 novembre 2014 n.1204;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 12 settembre 2012 e del 13 giugno 2018, e del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2018 relative alla definizione di un tetto massimo per la concessione delle autorizzazioni per incarichi extraimpiego per il personale docente e ricercatore pari a 300 ore annue;

VISTA la circolare n. 4 del 6 febbraio 2023 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2023 che hanno introdotto per i ricercatori a tempo determinato tipologia a) reclutati su fondi PNRR un limite massimo pari a 32 ore annue per incarichi retribuiti di didattica extra istituzionali;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, rispettivamente del 20 e del 30 giugno 2023 con le quali è stato definito di avviare i necessari approfondimenti e predisporre le specifiche istruttorie per la revisione del regolamento in oggetto;

PRESO ATTO delle criticità emerse, sia dalla gestione operativa che in seguito all'evolversi



della normativa sugli incarichi extraimpiego;

PRESO ATTO di quando deliberato dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 9 novembre 2023;

PRESO ATTO di quando deliberato dal Comitato Tecnico Amministrativo, nella seduta del 13 novembre 2023;

DATO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 21 e 29 novembre 2023 e successivamente nelle sedute del 16 e del 26 gennaio 2024, di approvazione con modifiche del nuovo testo del Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore;

DECRETA

l'emanazione del "Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore", in sostituzione del vigente regolamento emanato con D.R. 27 luglio 2011, n. 693, modificato con D.R. 5 luglio 2013, n. 676 e integrato con D.R. 20 novembre 2014 n.1204, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, in sostituzione del Regolamento vigente, per le motivazioni espresse in premessa. Il testo del Regolamento, come integrato, è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

sr/



Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

Ambito di applicazione e divieti

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, definisce il regime delle incompatibilità che si applica ai professori e ai ricercatori anche a tempo determinato, e disciplina i criteri e le procedure per il rilascio ai medesimi delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti extra istituzionali.
2. Ai sensi del presente Regolamento, per incarico extra istituzionale si intende qualunque incarico occasionale e non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, svolto per conto di soggetti diversi dall'Ateneo, pubblici o privati, in assenza di vincoli di subordinazione e non riconducibile a convenzioni stipulate dall'Ateneo o alle attività svolte in conto terzi.

Articolo 2 – Attività vietate

1. Il personale di cui all'articolo 1 del presente Regolamento non può esercitare, sotto qualsiasi forma, attività commerciale, industriale e artigianale, né svolgere attività che comportano l'assunzione della qualità di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto.
2. Ai professori e ricercatori, a prescindere dal regime di impegno prescelto, è vietato assumere incarichi esterni, anche non retribuiti, che determinino, anche soltanto a livello potenziale, situazioni di conflitto di interesse, oggettivo o soggettivo, diretto o indiretto, con l'Università degli Studi di Firenze.
3. È vietato svolgere, anche indirettamente, attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Università degli Studi di Firenze; in particolare è vietato svolgere attività formativa, consultiva didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari, alla redazione di tesi, alla predisposizione di elaborati e di progetti di tutorato a favore di società, enti od organismi esterni all'Ateneo che prestino servizi a pagamento o non retribuiti per gli studenti universitari.
4. È vietata la partecipazione in qualità di socio a società di persone, salvo i casi in cui la responsabilità sia limitata per legge o per atto costitutivo; l'incompatibilità non sussiste per il socio accomandante e per il socio con responsabilità limitata ex articolo 2267 del codice civile nella società semplice. È vietato assumere cariche in organi di gestione di società costituite a fini di lucro, con le eccezioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento. La partecipazione a società di capitali a fini di lucro è compatibile in qualità di mero socio.
5. È fatta salva la possibilità di costituire o partecipare a società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e



della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto previsto dall'apposito regolamento adottato dall'Ateneo.

6. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente.

7. È vietato svolgere attività di docenza per Università telematiche.

CAPO II

Disposizioni per Professori e Ricercatori a tempo pieno

Articolo 3

Attività incompatibili

1. L'esercizio di attività libero professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Si considerano attività libero professionali le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che prevedono un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento o che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali.

2. Tale incompatibilità non trova applicazione nei confronti dell'attività assistenziale intramoenia, per la quale resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.- 517.

3. Ai soggetti di cui al presente capo è altresì vietato svolgere in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compreso l'ente di appartenenza, prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e dei dirigenti competenti alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici e della programmazione triennale di acquisti di beni e servizi, di cui alla vigente normativa in tema di contratti pubblici. Sono altresì vietate le attività prestate in qualità di collaudatore ovvero di componente di commissioni di collaudo.

Articolo 4

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. I soggetti di cui al presente capo possono svolgere, nel rispetto dei loro obblighi istituzionali senza la necessità di autorizzazione, le seguenti attività anche retribuite:

a) valutazione e referaggio;

b) partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo;

c) partecipazione a conferenze, convegni e seminari anche in qualità di relatore;

d) lezioni di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici,

e) attività di collaborazione scientifica e di consulenza non riconducibile a esercizio di attività libero professionale come definita dall'articolo 3 comma 1 del presente regolamento. Per consulenze si intendono le attività, realizzate a favore di privati o di enti pubblici oppure per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente al limite



annuo del trattamento economico a carico della finanza pubblica. Le consulenze per motivi di giustizia di cui alla presente lettera comprendono anche le attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede il versamento a favore dello Stato del 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per le suddette attività;

f) perizie, consulenze tecniche d'ufficio e consulenze tecniche di parte;

g) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitarie ed editoriali;

h) incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

i) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;

j) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;

k) incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;

l) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in aspettativa o fuori ruolo;

m) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

n) esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo;

o) partecipazione a procedure concorsuali per la docenza universitaria che costituiscono obbligo istituzionale;

p) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale e dal regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario.

2. Le seguenti attività possono essere svolte senza autorizzazione purché siano rese a titolo gratuito o sia previsto il solo rimborso delle spese documentate:

a) attività didattica relativa a corsi o moduli, fermo restando il limite indicato dall'articolo 5, comma 2, lettera b);

b) attività di Visiting Professor, non riconducibile nell'ambito di convenzioni, protocolli, progetti o programmi di mobilità internazionale cui aderisce l'Ateneo, anche nel caso di rimborso spese documentate, nei limiti previsti dal successivo articolo 5, comma 3;

c) incarichi, senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università degli Studi di Firenze e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali dell'università stessa.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere d), e), f) ed h) e al comma 2 devono essere comunicate tempestivamente, e comunque prima dell'inizio delle attività, al Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza con l'indicazione della natura, dell'oggetto, della durata dell'incarico, dell'articolazione temporale dell'impegno richiesto, dell'eventuale retribuzione percepita per le attività di cui al comma 1, lettere d), e), f) ed h) e dell'impegno



presunto espresso in ore.

4. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi anche retribuiti conferiti direttamente dal Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento, in rappresentanza dell'Università presso organismi pubblici internazionali e nazionali, quali, in via meramente esemplificativa, Commissioni del Parlamento Europeo e Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Università e della Ricerca, enti locali e regionali.

Articolo 5

Attività compatibili previa autorizzazione

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, i soggetti di cui al presente capo non possono svolgere, senza preventiva autorizzazione, incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, a eccezione del rimborso delle spese documentate.

2. Sono soggetti ad autorizzazione del Rettore:

a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca;

b) incarichi relativi allo svolgimento di attività didattica configurabile come corsi o moduli didattici nel limite massimo di:

1) 60 ore per anno accademico per i professori ordinari, professori associati e ricercatori universitari di ruolo;

2) 48 ore per anno accademico per i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e per i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione vigente dal 30 giugno 2022;

3) 32 ore per anno accademico per ricercatori a tempo determinato di cui all'art 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

Tali limitazioni non trovano applicazione nel caso in cui sia stipulata una convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Ateneo o il committente presso il quale viene svolta l'attività didattica di cui alla presente lettera, ai sensi della normativa vigente.

c) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;

d) partecipazioni a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettere i) e o);

e) partecipazione a concorsi di idee;

f) incarico di componente dell'organo di controllo, di organi direttivi ispettivi e di vigilanza di enti e società pubblici e privati;

g) incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse anche potenziale con l'Università degli Studi di Firenze e comunque non comportino detrimento per le attività



didattiche, scientifiche e gestionali dell'Università degli Studi di Firenze. Presso le società quotate sono autorizzabili gli incarichi di amministratore indipendente in base ai requisiti stabiliti dall'articolo 147-ter, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Presso le società quotate che sono organizzate secondo il sistema monistico sono autorizzabili gli incarichi di amministratore indipendente in base ai requisiti stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 oppure in base ai requisiti stabiliti dall'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile;

h) attività di *Visiting Professor*, non riconducibile nell'ambito di convenzioni, protocolli, progetti o programmi di mobilità internazionale cui aderisce l'Ateneo.

3. Possono essere autorizzati incarichi extraimpiego per un massimo di 160 ore per anno solare, escluse le ore autorizzate per la didattica. Il docente garantisce l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e la rendicontazione delle ore relative agli impegni assunti in Ateneo.

4. La verifica dei limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e comma 3 è effettuata dall'amministrazione nell'ambito dell'istruttoria della richiesta.

5. Gli incarichi, eventualmente comprendenti anche l'assunzione di responsabilità formali, dei professori e dei ricercatori nelle società aventi caratteristiche di *spin off* o *start up* universitari dell'Ateneo, sono valutati dal Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni stabilite dal "Regolamento Spin-off dell'Università di Firenze", e autorizzati dal Rettore, anche in deroga ai limiti di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse comportino:

a) l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;

b) un rilevante impegno con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative tali da pregiudicare l'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, ricerca e gestionali affidati al soggetto richiedente l'autorizzazione;

c) una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze e per i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale anche nei confronti delle rispettive Aziende ospedaliero-universitarie o Sanitarie.

CAPO III

Disposizioni per Professori e Ricercatori a tempo definito

Articolo 6

Attività incompatibili

1. I soggetti di cui al presente capo non possono espletare in favore dell'ente di appartenenza prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e dei dirigenti competenti alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici e della programmazione triennale di acquisti di beni e servizi, di cui alla vigente normativa in tema di contratti pubblici. Sono altresì vietate le attività prestate in qualità di collaudatore ovvero di componente di commissioni di collaudo.



2. Configura in ogni caso un conflitto di interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.

Articolo 7

Attività compatibili

1. I soggetti di cui al presente capo possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze e per i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale anche nei confronti delle rispettive Aziende ospedaliero-universitarie o sanitarie.

2. I soggetti di cui al presente capo possono svolgere, nel rispetto dei loro obblighi istituzionali, le attività previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), e comma 2, lettera *a*), e dall'articolo 5, comma 2, lettera *b*), del presente regolamento, previa tempestiva comunicazione al Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza con l'indicazione della natura, dell'oggetto e della durata dell'incarico, dell'articolazione temporale dell'impegno richiesto, dell'eventuale retribuzione percepita e dell'impegno presunto espresso in ore.

3. I soggetti di cui al comma 1, previa autorizzazione del Rettore, possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri ai sensi dell'articolo 6, comma 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il Rettore valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

TITOLO II

Autorizzazioni, controlli e sanzioni

CAPO I

Procedura di autorizzazione

Articolo 8

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli organi competenti accertano:

a) l'assenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze e per i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale anche con Aziende ospedaliero-universitarie o Sanitarie;

b) la compatibilità dell'incarico retribuito con il regime a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, lettera *b*);

c) la natura, la durata, il tipo di incarico e la compatibilità con le norme, con l'assolvimento dei compiti istituzionali e con le esigenze di tutela dell'immagine dell'Ateneo;

d) il carattere occasionale dell'incarico salvo per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *f*) e *g*);

e) il rispetto del limite di cui all'articolo 3, comma 44, della legge, 24 dicembre 2007, n. 244, che individua nel trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione il



limite del cumulo degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze percepite dall'interessato al lordo nell'anno solare.

2. L'attività deve svolgersi in orario diverso da quello destinato ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non può prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo.

Articolo 9 **Procedura**

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al Rettore e contemporaneamente al Direttore del Dipartimento di afferenza, anche per posta elettronica, e deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico (denominazione e partita Iva/codice fiscale);

b) l'oggetto dell'incarico in rapporto alla qualità di esperto nel campo disciplinare propria dell'interessato;

c) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto espresso in ore;

d) il carattere occasionale dell'incarico salvo per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f) e g);

f) e) il compenso lordo previsto o presunto.

2. Le richieste di autorizzazione per svolgere attività didattica presso altri Atenei indicano, oltre agli elementi di cui al comma 1, anche il numero di crediti e le ore di didattica corrispondenti.

3. L'autorizzazione ad esercitare l'attività extra-impiego deve essere richiesta all'Università dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato anche tramite posta elettronica all'indirizzo incarichi@unifi.it. La richiesta di norma perviene almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

4. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, non è garantito il perfezionamento dell'iter autorizzatorio nei tempi richiesti, rimanendo fermo quanto previsto dall'articolo 12.

5. L'attività non può in nessun modo avere inizio senza il rilascio della preventiva autorizzazione.

6. Il Direttore di Dipartimento, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trasmette al Rettore la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

7. Quando sia richiesta l'autorizzazione per svolgere attività didattica presso altri Atenei, il Consiglio di Dipartimento, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere in ordine alla valutazione sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, che viene quindi trasmesso al Rettore. Il Direttore del Dipartimento provvede in ogni caso, ai sensi del comma 6, qualora risulti impossibile la convocazione del Consiglio di Dipartimento in tempo utile; in tal caso, la valutazione è sottoposta alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente



successiva.

8. Il Rettore, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della valutazione di cui ai commi 6 o 7, emana il provvedimento di accoglimento o diniego dell'autorizzazione. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 6 o 7, il Rettore prescinde dall'acquisizione del parere. Il provvedimento, debitamente motivato, è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al conferente l'incarico.

9. Decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'autorizzazione per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche si intende accordata. In ogni altro caso si intende definitivamente negata.

10. Nei casi di urgenza, da motivare debitamente, il Rettore può procedere all'emanazione del provvedimento, acquisendo il parere del Direttore di Dipartimento anche per le vie brevi.

11. Al fine di valutare la natura e i contenuti dell'incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità, il Direttore di Dipartimento e il Rettore, per quanto di rispettiva competenza, possono chiedere ulteriori elementi di conoscenza all'interessato, al soggetto conferente l'incarico, ai competenti ordini e collegi professionali o ad altri soggetti pubblici e privati.

12. La richiesta di autorizzazione per gli incarichi in corso è presentata al momento dell'assunzione o dell'opzione per il regime di impegno a tempo pieno, per il completamento degli incarichi precedentemente affidati, purché compatibili con il nuovo regime.

13. Sulle richieste di autorizzazione presentate dai Direttori di Dipartimento decide il Rettore. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Direttore di Dipartimento di afferenza.

Articolo 10

Reclamo

1. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è ammesso, entro il termine perentorio di dieci giorni, reclamo scritto allo stesso organo che lo ha emanato, il quale comunica la propria decisione all'interessato entro trenta giorni, acquisito il parere del Comitato Tecnico-Amministrativo. Quando l'organo intenda discostarsi dal parere del Comitato, il relativo provvedimento è puntualmente motivato.

Articolo 11

Obblighi di comunicazione

1. L'amministrazione comunica in via telematica gli incarichi autorizzati al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione con indicazione dell'oggetto e del compenso lordo previsto o presunto.

CAPO II



ATTIVITA' DI CONTROLLO

Articolo 12

Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri d'ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, al bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.
2. L'omissione del versamento del compenso da parte dell'indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale, ai sensi dell'articolo 53, comma 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per gli incarichi in corso di svolgimento il Rettore, in via preliminare, diffida formalmente il dipendente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, senza preclusione dell'azione disciplinare, anche in caso di ottemperanza dell'interessato.
4. Il Rettore può procedere disciplinarmente nei confronti dei Direttori di Dipartimento in caso di inadempienza degli obblighi loro spettanti ai sensi del presente regolamento.
5. Il Rettore trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione ogni anno nel mese di giugno una relazione, relativa all'anno precedente, contenente l'elenco delle richieste di autorizzazione avanzate, di quelle accolte e di quelle negate con le relative motivazioni.

Articolo 13

Servizio Ispettivo d'Ateneo

1. Il Servizio Ispettivo d'Ateneo, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, effettua le opportune verifiche, anche a campione, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo emanato con Decreto rettorale, 5 luglio 2013, n. 677 - prot. n. 48069.

TITOLO III

Disposizione transitoria ed entrata in vigore

Articolo 14

Disposizione transitoria

1. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati.
2. In prima applicazione del presente regolamento, i limiti massimi relativi allo svolgimento di attività didattica configurabile come corsi o moduli didattici, come previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera b), nelle more della stipula di specifiche convenzioni con le università interessate con la definizione quantitativa delle ore di didattica da svolgere nell'ambito della convenzione stessa, non sono applicati fino alla conclusione dell'anno accademico 2023/2024.



Articolo 15

Affiliazione con altri atenei

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione disciplinano con specifica regolamentazione l'affiliazione di docenti e ricercatori con altri Atenei, Enti o Istituzioni di Ricerca nazionali e internazionali, svolte anche a titolo gratuito, fermo restando il divieto di cumulo di impieghi pubblici.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Ateneo, il presente regolamento è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* dell'Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.